

MOLECOLE D'ACQUA

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita una associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, denominata «Associazione di Promozione Sociale e culturale Molecole d'Acqua Ente del Terzo Settore», o anche, in forma abbreviata «Molecole d'Acqua», ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

L'associazione «Molecole d'Acqua», più avanti chiamata per brevità “Associazione”, potrà inserire nella propria denominazione l'acronimo APS, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche, o in alternativa a APS, l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione può istituire sedi operative in qualsiasi altro comune italiano, come pure in altri stati.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Principi e finalità

L'Associazione si riconosce nei principi della partecipazione democratica e nei valori della pluralità, collegialità, coralità, condivisione, comunità, solidarietà, gratuità, mutuo soccorso, integrazione, inclusione, compassione e dialogo, quali uniche armi per combattere egoismo, individualismo, discriminazione, settarismo, esclusione, violenza e conflitto.

Per l'Associazione tutti devono poter godere, in egual misura, dei diritti fondamentali riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948 ed al contempo tutti devono riconoscere i propri obblighi verso l'Altro, verso la Comunità a cui appartengono, verso il Creato e verso le generazioni future.

L'Associazione si prefigge di diffondere:

- un comune sentire d'appartenenza al genere umano;
- una filosofia che definisce la storia, la cultura, l'ambiente e le comunità sociali come il frutto dell'incessante intrecciarsi del lavoro, delle idee e degli ideali delle generazioni passate con quelle presenti, nella consapevolezza che è compito di ogni generazione trasmettere questo patrimonio a quelle future;
- una cultura inclusiva che valorizzi le diversità, combatta la marginalità, degli individui e dei territori, e promuova un corretto rapporto tra uomo e natura;

- un pensiero politico che ripudi l'economia di rapina, rinunci ad ogni discriminazione, rifugga da ogni violenza e ponga al centro del proprio operato il benessere e la salute della persona, la sostenibilità ambientale, il bene comune delle collettività e la piena valorizzazione di tutti territori, col superamento di una visione urbano centrica ed, in senso più ampio, di qualsiasi etnocentrismo;

- l'idea che l'impresa privata e la cooperazione possono essere uno strumento insostituibile di crescita e di sviluppo socioeconomico solo a condizione che esse si caratterizzino per etica, responsabilità sociale e rispetto dei valori sopra richiamati; in particolare l'Associazione crede fortemente nelle micro, piccole e medie imprese familiari e di persone, ossia in quelle imprese che riescono a fare economia coniugando lavoro e capitale nelle stesse mani e si caratterizzano per un forte radicamento sul territorio;

- un'azione che miri alla crescita sociale e culturale della persona e delle collettività e che promuova lo sviluppo di reti solidali di territorio e di comunità;

- un'educazione e una formazione finalizzata a diffondere una cultura del noi anziché dell'io, che punti a far acquisire alla persona una migliore consapevolezza di sé e maggiore autonomia di pensiero e di azione e che miri - nel rispetto della filosofia e del pensiero dichiarato nei punti precedenti - a ricondurre l'uomo e il suo operato ad una maggiore sintonia con l'ambiente naturale, culturale e sociale in cui vive.

Articolo 3 – Oggetto sociale

L'Associazione si prefigge di promuovere i principi e i valori di cui all'articolo 2 attraverso l'informazione, l'educazione, la formazione, l'animazione sociale, la disseminazione culturale, lo scambio intergenerazionale e interculturale, la creazione artistica, lo sport, il gioco, l'ideazione e la promozione di buone pratiche, lo studio e la presentazione di progetti di partecipazione e di inclusione, nonché lo studio e la redazione di proposte di sviluppo e di realizzazione dei temi ad essa cari da presentare al mondo della politica, delle amministrazioni locali e delle imprese eticamente responsabili.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - le attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere d), e), f), i), l), t), v), w) e z) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117/2017 e in particolare si propone di operare nei seguenti ambiti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare favorendo il pieno rispetto e il pieno godimento per tutti del diritto costituzionale all'istruzione, attraverso azioni che portino al superamento dei limiti indotti dalla marginalità territoriale e sociale;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4 – Soci

Possono diventare soci le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne facciano espressa richiesta scritta e si impegnino a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il numero complessivo degli Enti associati non può superare il numero complessivo dei soci persone fisiche.

Ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017, gli altri ETS o senza scopo di lucro non possono superare il 50% delle APS associate.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la deliberazione di

rigetto potrà essere impugnata avanti al Collegio dei Probiviri che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso volontario, dietro presentazione di dimissioni scritte, che avranno decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità nel pagamento della quota associativa annuale coloro che non ottemperano al pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento degli scopi sociali ovvero alla reputazione o al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;

- inosservanza dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al diretto interessato a mezzo lettera raccomandata RR oppure via PEC.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 6 – Gli Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo o di Revisione legale dei conti, laddove nominato
- Collegio dei Probiviri

Articolo 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci.

Ciascun socio persona fisica può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci persone fisiche, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Gli Enti associati partecipano all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o un suo delegato. Ciascun Ente associato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre Enti associati, mediante delega scritta. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal Libro dei soci. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea di approvazione del bilancio o del rendiconto deve essere convocata entro 150 giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o da un suo Consigliere delegato, il quale nomina un Segretario verbalizzante.

Il Verbale dell'Assemblea verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nelle pagine riservate ai soci, e spedito via e-mail a tutti i soci, entro trenta giorni dallo svolgimento della stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché il trasferimento della sede legale;
- delibera sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. In tali casi si definisce Assemblea ordinaria.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tali casi si definisce Assemblea straordinaria.

L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da tre o cinque o sette o nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Possono altresì essere elette persone fisiche indicate dagli Enti associati, a condizione che la maggioranza del Consiglio direttivo risulti essere costituita da soci persone fisiche.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora fosse composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, assume i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- disciplina l'ammissione dei soci ed accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- delibera le eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- redige l'eventuale Regolamento interno;
- cura la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, ivi compresa l'assunzione del personale;
- compie ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina, tra i suoi componenti, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Ad esso il Consiglio può conferire potere di operare con banche e uffici postali per eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli, eventualmente con firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario, scegliendolo tra i soci con diritto di voto, cui delegare il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo viene redatto apposito Verbale, a cura del Segretario, se nominato, o di un oggetto verbalizzante appositamente nominato all'inizio di ogni riunione.

Il Verbale di ogni Consiglio direttivo verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nelle pagine riservate ai soci, entro trenta giorni dallo svolgimento dello stesso, nonché affisso presso la sede sociale, per almeno 30 giorni.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha potere di firma e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo che presiede e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 ed è formato da uno o più revisori contabili iscritti al relativo registro.

Articolo 12 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Qualsiasi Socio, iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei soci, può essere eletto, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni e si compone di tre membri, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di:

- controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali;

- di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora l'Associazione superi i limiti di ricavi, proventi o entrate comunque denominate imposti dalla legge, dovrà:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 18 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo o del Segretario, qualora nominato;
 - Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo o del Segretario, qualora nominato;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo o del Segretario, qualora nominato;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni.

Articolo 19 – Volontari

Sono volontari i soci che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro

mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei volontari.

Articolo 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.